

ex art. 737 cpc

visto il ricorso ex art. 737 c.p.c. e art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 depositato in data 04/09/2019 avverso la decisione emessa dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Livorno, notificata il 5.8.2019, che ha respinto l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, e non ha riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno ex Dl 113/2018;

rilevato che,

**per quanto concerne il procedimento davanti alla Commissione Territoriale e
l'audizione giudiziale,**

dinanzi la Commissione Territoriale l'odierno ricorrente ha dichiarato di essere cittadino della Nigeria, di etnia delta igbo e di religione cristiano cattolica; di essere nato e di aver sempre vissuto nel villaggio Obiaruku nello Stato di Delta; di aver frequentato la scuola per dodici anni; di aver lavorato la terra col padre; di essere figlio unico e di aver vissuto solo col padre poiché la madre era morta dandolo alla luce; di non essere in contatto con nessuno della sua comunità in Nigeria avendo perso anche il padre nel 2016;

a fondamento della sua richiesta di protezione ha dichiarato di aver lasciato il paese il 1° settembre 2016, di essere scappato col padre la notte del 14 agosto 2016 quando il loro villaggio è stato attaccato dai fulani herdsmen; di essere rimasti nascosti nel bosco per tre giorni e di aver poi trovato una macchina che ha dato loro un passaggio fino a Kano; di aver prelevato circa 500mila naira all'arrivo a Kano, di essere stati aggrediti e derubati. Nello scontro il padre è rimasto ucciso. E' rimasto solo ed è stato soccorso da un uomo che l'ha portato a casa propria. Dopo alcuni giorni l'odierno ricorrente ha cominciato a dubitare delle reali intenzioni del padrone di casa e, approfittando di un momento in cui era rimasto solo, ha preso del denaro e ha fatto ritorno in città dove ha incontrato una persona che lo ha aiutato a attraversare il confine col Niger e gli ha organizzato il viaggio per arrivare in Italia, dove è giunto il 28 gennaio 2017;



a specifica domanda, il richiedente ha dichiarato di temere in caso di rimpatrio i fulani herdsmen, essendo inoltre rimasto solo, avendo perso egli ogni contatto col suo Paese e non avendo più familiari in Nigeria;

la Commissione Territoriale ha negato la protezione internazionale, ritenendo non credibile il racconto del ricorrente, in particolare l'episodio dell'attacco da parte dei fulani herdsmen del villaggio del richiedente, in quanto sul punto il richiedente ha reso dichiarazioni generiche e scarsamente circostanziate e che non hanno trovato riscontro nelle fonti internazionali consultate; in definitiva, la Commissione ha ritenuto che le circostanze esposte non fossero riconducibili alle fattispecie previste dall' art. 1 lett. a) della Convenzione di Ginevra del 1951 per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, data l'assenza di un fondato motivo di persecuzione, nonché inesistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, per la mancanza di elementi utili a ritenere fondato il pericolo di un danno grave, così come stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007; in ultima analisi la Commissione Territoriale ha ritenuto che non sussistessero motivi tali da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno ex DL 113/2018;

a sostegno del ricorso, la difesa ha allegato l'illegittimità del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Firenze e ha insistito per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria ex D. Lgs. 251/2007 o, in subordine, della protezione umanitaria al ricorrente; in particolare, la difesa, confermando quanto dichiarato dal ricorrente in sede amministrativa, ha contestato la valutazione di non credibilità della CT sia sotto il profilo soggettivo (avendo il ricorrente circostanziato in maniera dettagliata la propria domanda, ed esposto una vicenda personale del tutto coerente e plausibile, nei limiti di quanto è ragionevole attendersi da una persona nelle medesime condizioni personali), che dal punto di vista oggettivo della coerenza esterna rispetto alle fonti internazionali accreditate; in particolare, la Commissione avrebbe omesso di rilevare gli episodi di violenza perpetrati dagli herdsmen fulani anche nel Delta State e, più nello specifico, nella zona di Obiaruku, (viene richiamato sul punto rapporto diffuso dall'associazione nigeriana International Society for



Civil Liberties and the Rule of Law e fonti stampa locali nigeriane), l'inerzia delle Autorità del Governo federale e statali in difesa delle popolazioni igbo cristiane;

il P.M. ha reso in data 22.3.2022 un parere con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, associandosi alle argomentazioni espresse dalla Commissione Territoriale, e ha indicato la presenza di elementi di pericolosità, producendo la nota della Questura di Pisa da cui risultano segnalazioni per i reati ex art. 581 e 612 cp, oltre a quello ex art. 73, comma 1 DPR 309/1990 tutti risalenti al 2018, senza che la Procura di Pisa abbia segnalato carichi pendenti, né risultino precedenti dal certificato del Casellario Giudiziale;

la Commissione Territoriale in questa sede ha insistito nel rigetto del ricorso, confermando la legittimità del provvedimento emesso;

all'udienza del 7.2.2023, in sede di audizione davanti al Giudice Onorario delegato, il ricorrente ha confermato quanto già riferito alla Commissione, nei seguenti termini:

“D. Come si chiama : [REDACTED]

D. Comprende l'italiano? R. Si lo comprendo

D. Conferma le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione? R. si confermo.

D. Cosa faceva in Nigeria ? R. Studiavo Agricoltura presso una scuola pubblica contemporaneamente lavoravo con mio padre. e vivo con quest'ultimo perché mia madre è morta. Non ho fratelli e sorelle

D. Fino a quando ha studiato ? R. fino a dodici anni.

D. Perché è andato via dalla Nigeria e quando ? R. il 14 'agosto 2016 quando è stato attaccato il villaggio Obiank dove vivevamo ed anche la nostra casa è stata incendiata.

D. Dove è scappato ? R. sono scappato nella foresta insieme a mio padre e con quest'ultimo ci siamo recati a Kanu dove mio padre aveva lavorato da giovane. Nel mentre mio padre stava prelevando del denaro è stato aggredito ed ucciso da sconosciuti.

D. Quando suo padre è stato ucciso era da solo ? R. si era da solo

D. Ha denunciato l'uccisione di suo padre ? R. Non ho denunciato perché la polizia non lavora come qui in Italia. Dopo la morte di mio padre sono stato per circa due giorni con una persona lì a Kanu che però mi ha trattato male quando ha saputo che io ero cristiano.

D. Dopo dove è andato ' R. In Libia dove sono rimasto tre mesi dove ho lavorato come pittore con degli arabi



D. Dopo la Libia dove è andato ? R. Sono andato in Italia a Lampedusa prima e poi in Sicilia ed infine

D Ha contatti con la Nigeria ? R. Non perché non ho più nessuno

D. Perché non vuole rientrare in Nigeria. R. Perché non ho nessuno e qui in Italia mi trovo bene e lavoro

D. Ci può descrivere le dimensioni del villaggio di origine ? R. E' un villaggio di circa un milione di abitanti.

D. Prima dell'attacco che ha portato alla distruzione della sua casa avete subito altri attacchi R. Non era stato colpita il nostro rione ma zone vicine.

D Ha altro da aggiungere ? R non ho null'altro da aggiungere”;

rilevato che,

per quanto riguarda la valutazione delle prove,

l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e dal principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017);

il quadro normativo prevede un esame riservato, “*individuale, obiettivo ed imparziale*” (artt. 8, co. 2, d.lgs. 25/2008, e 6, co. 3, d.p.r. 21/2015), articolato sulle “*circostanze personali del richiedente*”, (art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 251/2007) sull'eventuale documentazione presentata nonché su “*tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione*”. L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che, nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra a una serie di indici integrativi che guidano il giudizio di attendibilità;



in particolare, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11);

ritenuto che,

sempre per quanto attiene la valutazione delle prove,

il racconto di parte ricorrente sull'attacco al suo villaggio da parte dei fulani nell'agosto 2016 non ha trovato effettivamente riscontro nelle fonti consultate: l'unico evento registrato da ACLED ad Obiaruku nel 2016 risale al 24 aprile, e corrisponde a un episodio di violenza contro civili con nessuna vittima registrata: un mandriano sospetto Fulani ha rapito otto persone ad Obiaruku, tenendole in ostaggio per alcune ore durante le quali le vittime sarebbero state torturate, secondo quanto riportato (ACLED dashboard, <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>);


tuttavia, la tesi di parte ricorrente di cui alle produzioni allegare al ricorso sulla attuale presenza dei fulani herdsmen nel territorio di origine del richiedente asilo trova riscontro in alcune fonti;

infatti, nel 2022 due eventi si registrano nel distretto di Ukwuani, nel territorio di Obiaruku:

- Obiaruku, 16.06.2022, un gruppo armato non identificato probabilmente composto da allevatori armati, ha sparato e ucciso un cacciatore;
- Obiaruku, 17.06.2022, la folla ha attaccato autisti di tank a lavoro sulla direttrice Obiaruku-Abraca, come segno di protesta a seguito dell'uccisione del cacciatore per mano di allevatori armati.




L'episodio trova riscontro anche presso i media locali, dove si descrivono le circostanze dell'omicidio del cacciatore, citando anche due precedenti uccisioni avvenute con modalità simili. Si riporta anche la conseguente chiusura di tutte le scuole private e pubbliche, per motivi di sicurezza (Oasis Magazine, *Tension as suspected Herdsmen Kill Hunter in Obiaruku*, 16.06.2022, disponibile al <https://oasismagazine.com.ng/2022/06/tension-as-suspected-herdsmen-kill-hunter-in-obiaruku/> ultimo accesso 21.02.23).




(fonte: ACLED, disponibile al <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>)



Numero assoluto di vittime e attori coinvolti nel periodo dal 01.01.15 al 01.01.23 nel distretto di Ukwuani, Delta State (fonte: Nigeria Watch, disponibile al <https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtStat>):





Consultando i media locali, la tematica del conflitto tra *herdsman* fulani e le comunità autoctone viene riportata da diverse fonti. L'associazione nigeriana di advocacy International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety) registra la violenta presa di controllo da parte di gruppi di *herdsman* Fulani di comunità e villaggi Igbo, indicando una lista di 139 luoghi, suddivisi per Stato. Tra questi risulta anche Obiakuru, nel Delta State (Sundiata Post, *139 Igbo Communities, Villages Occupied By Fulani Herdsmen – Group (Full List)*, 24.08.19, disponibile al <https://sundiatapost.com/139-igbo-communities-villages-occupied-by-fulani-herdsmen-group-full-list-%E2%80%A2raises-alarm-over-removal-of-igbo-senior-police-officers/>, ultimo accesso 21.02.23). A distanza di un anno la stessa fonte viene citata in un articolo di un altro periodico on line, indicando che circa 350 comunità della regione siano state invase con la forza e occupate in modo permanente da parte di *herdsman* Fulani (The Sun, *350 herdsmen's camps exist in Igbo communities, Intersociety claims*, 27.05.2020, disponibile al <https://www.sunnewsonline.com/350-herdsmens-camps-exist-in-igbo-communities-intersociety-claims/> ultimo accesso 21.02.23). Sebbene queste liste di comunità occupate da *herdsman* Fulani siano riportate da differenti testate online e non da COI ufficiali, la



loro convergenza induce a rilevare un fenomeno generale in atto. Altre testate on line più recenti riportano proteste delle comunità di Abraka ed Obiaruku contro l'insicurezza generalizzata della popolazione impegnata in ambito agricolo rispetto alla presenza di herdsman Fulani e gli episodi di violenza correlati, in uno dei quali è stata riportata una vittima. L'articolo riporta l'insoddisfazione della popolazione a seguito di un mancato riscontro dopo la presentazione di una petizione al governatore e al commissariato di polizia locali per denunciare la situazione (Oasis Magazine, *Abiaka, Obiaruku Communities Protest Fulani Herdsman Killings*, 25.03.2021, disponibile al <https://oasismagazine.com.ng/2021/03/just-in-abraka-obiaruku-communities-protest-fulani-herdsmen-killings/>, ultimo accesso 21.02.23). Altre fonti on line descrivono la difficoltà della popolazione di alcune comunità del Delta State, tra cui Obiaruku, la quale, avendo come prima fonte di sussistenza l'agricoltura, si trova tuttavia materialmente impossibilitata a lavorare la terra e spostarsi sul territorio in condizioni di sicurezza minime, a causa della presenza di herdsman Fulani e del loro utilizzo dei terreni coltivati per il pascolo. Alcuni intervistati descrivono minacce, violenze, rapimenti, attacchi con armi da taglio e uccisioni: una donna rapita mentre stava coltivando e successivamente uccisa; un uomo ucciso insieme ai due figli mentre si recava presso il terreno di sua proprietà (Vanguard, *Herdsman chase farmers, seize farms for grazing in Delta*, 17.08.21, disponibile al <https://www.vanguardngr.com/2021/08/i-n-c-r-e-d-i-b-l-e-herdsmen-chase-farmers-seize-farms-for-grazing-in-delta/>, ultimo accesso 21.02.23). Tali tensioni nell'area di Obiaruku sembrano perdurare anche durante il 2022, con l'attestazione anche presso i media locali degli episodi di violenza riportati anche da ACLED e già citati precedentemente (Oasis Magazine, *Tension as suspected Herdsmen Kill Hunter in Obiaruku*, 16.06.2022, disponibile al <https://oasismagazine.com.ng/2022/06/tension-as-suspected-herdsmen-kill-hunter-in-obiaruku/> ultimo accesso 21.02.23);

deve quindi ritenersi confermata nelle fonti sopra citate la situazione di rischio per il ricorrente, vista la sua personale condizione etnica e religiosa e la sua attività di contadino, in caso di rimpatrio nel villaggio di origine, ciò agli effetti di cui al paragrafo che segue, relativo all'esame della domanda id protezione sussidiaria;



ritenuto che,

per quanto riguarda il riconoscimento dello *status* di rifugiato,

in base all'art. 2 comma 1 d) D. Lgs. 25/2008 , in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.07.1951 ratificata in Italia con L.95/70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo *status* di rifugiato al *“cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.”*. Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese;

nel caso di specie, i fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, non essendo emersa in concreto un'ipotesi di persecuzione personale e diretta, per l'appartenenza del ricorrente a un particolare gruppo sociale;

ritenuto che,

per quanto riguarda il riconoscimento della protezione sussidiaria,

ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria viene concessa al *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma in relazione al quale sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dal presente decreto (in particolare all'art. 14 del d. lgs. 251/07), non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo, avvalersi della protezione di detto Paese”*. Ai sensi dell'art. 14 citato, sono considerati danni gravi:



- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;


nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il pericolo di minacce o aggressioni da parte dei pastori fulani in caso di rimpatrio, e, come rilevato sopra, deve ritenersi confermata la presenza attuale dei pastori fulani nel territorio di origine del ricorrente;

al riguardo si osserva in generale come **gli impatti del cambiamento climatico stiano esacerbando le tensioni locali mentre i conflitti tra agricoltori e pastori diventano più violenti**. Man mano che la popolazione della Nigeria cresce e le precipitazioni annuali in tutto il paese diminuiscono, aumenta anche la desertificazione e la ridotta disponibilità di risorse idriche, come anche la concorrenza per i seminativi e i pascoli. La desertificazione ha anche costretto i pastori nomadi a cambiare i loro modelli migratori, provocando conflitti per l'aumento degli sconfinamenti nei terreni agricoli, in particolare nella cintura centrale del paese. Storicamente, la mediazione a livello di comunità era stata in grado di limitare tali conflitti, ma non è riuscita a farlo con il diffondersi dei disordini e l'aumento delle pressioni climatiche (IRC – International Rescue Committee: IRC 2022 Emergency Watchlist, 14 December 2022, disponibile al <https://www.rescue.org/sites/default/files/document/6423/cs2201watchlistreportfinal.pdf>, ultimo accesso 19.02.23);

anche altre fonti confermano l'espansione verso sud dei gruppi armati Fulani, come indicato dalla scheda focus di ACLED riportata a seguito (ACLED, *Hidden Conflicts in Africa: The Fulani Ethnic Militia in Nigeria*, disponibile al <https://acleddata.com/2018/02/20/10-hidden-conflicts-in-africa-6-the-fulani-ethnic-militia-in-nigeria/>, ultimo accesso 19.02.23):



The Fulani Ethnic Militia in Nigeria



Nonostante alcuni report da parte di ONG tematiche evidenziano come la presenza dell'etnia Fulani e gli scontri tra questa comunità e le comunità locali siano diffusi ancora soprattutto nel nord e nel centro del Paese, viene precisato che l'evoluzione climatica ed il conseguente processo di inaridimento delle terre del nord della Nigeria ha portato i nomadi ad insistere su un territorio sempre più vasto, che al momento comprende anche parte del sud della Nigeria. In particolare Amnesty International ha riportato violenze tra fulani e comunità locali anche negli Stati di Enugu, Ondo, Oyo, Delta ed Edo già dal 2016 (Amnesty International, *Nigeria: Government failures fuel escalating conflict between farmers and herders as death toll nears 4,000*, 17.12.18, disponibile al <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/nigeria-government-failures-fuel->



[escalating-conflict-between-farmers-and-herders-as-death-toll-nears-4000/](https://www.refugees.org/escalating-conflict-between-farmers-and-herders-as-death-toll-nears-4000/), ultimo accesso 19.02.23);

anche altre fonti rilevano che sebbene i conflitti tra agricoltori e pastori si concentrino intorno alla cintura centrale della Nigeria (che comprende gli Stati nelle regioni centro-settentrionali, nord-occidentali e nord-orientali), la violenza si è estesa anche alle regioni del sud-ovest e del sud-est (EUAA – European Asylum Agency, COI Report: Nigeria - Security situation, giugno 2021, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf, ultimo accesso 19.02.23);

tra gli attori non statali di persecuzione o danno grave in Nigeria, i pastori e gli agricoltori che partecipano a gruppi armati e milizie comunitarie sono diventati sempre più rilevanti. I gruppi di pastori sono composti principalmente da musulmani Fulani, mentre i contadini sono principalmente cristiani, in particolare nella cintura centrale e negli stati meridionali del Paese. Il conflitto ha origini che affondano nelle difficoltà di accesso alle risorse naturali come l'acqua e la terra, ma al giorno d'oggi ha anche profonde implicazioni etniche e religiose e sta diventando sempre più politicizzato (EUAA Nigeria Country Guidance, 2021, disponibile al <https://euaa.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/134-herders-and-farmers-and-communal-militias>, ultimo accesso 19.02.23);

la crescente insicurezza ha portato infatti gruppi di agricoltori e pastori a formare milizie, spesso sostenute da leader politici, religiosi o etnici. (...) Sono in aumento gli scontri tra gruppi di vigilanti e mandriani, e anche gruppi di vigilanti comunitari, milizie civili di autodifesa e gruppi di giovani hanno iniziato attacchi di rappresaglia contro altri gruppi armati (EUAA – European Asylum Agency, COI Report: Nigeria - Security situation, giugno 2021, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf, ultimo accesso 19.02.23);

tra il 2015 e il 2018 si stima che almeno 3.641 persone siano state uccise e 300.000 siano state sfollate a causa di tali conflitti. Secondo quanto riferito, gravi violazioni dei diritti umani sono state commesse da entrambe le milizie di pastori e agricoltori, comprese



uccisioni di massa e distruzione di massa di case, raccolti, bestiame, ecc. Si dice che anche le milizie Fulani abbiano commesso stupri, mutilazioni, rapimenti, rapine, sgomberi, incendi di villaggi, saccheggi, ecc. I gruppi di vigilanti sono stati accusati di essersi fatti giustizia da soli, di agire illegalmente e di aver partecipato a esecuzioni extragiudiziali. Secondo quanto riferito, gli attacchi delle milizie Fulani sono ben pianificati, sempre più premeditati, utilizzando armi tra cui mitragliatrici e AK 47. I pastori usano armi meno sofisticate

(EUAA – European Asylum Agency, COI Report: Nigeria - Security situation, giugno 2021, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf, ultimo accesso 19.02.23);

sono in atto azioni a tutela delle comunità locali da parte dei vari governatori degli Stati del Sud, sia del Sud-Est che del Sud-Ovest del Paese, presentando tuttavia consistenti criticità (The Africa Report, *Nigeria: Southwest Governors hired a local militia to fight bandits. Has it worked?*, 04.02.21, disponibile al <https://www.theafricareport.com/63485/nigeria-southwest-governors-hired-a-local-militia-to-fight-bandits-has-it-worked/>, ultimo accesso 19.02.23);

si registra inoltre una significativa presenza di fulani nel nord del Delta State. Tale presenza risulta essere tutt'altro che pacifica, come evidenzia il tentativo da parte delle comunità della LGA di Aniocha di espellere i fulani dalle zone in cui sono stanziati (Vanguard, *DELTANS TO HERDSMEN: Comply with order to relocate from camps now*, 14.06.20, disponibile al <https://www.vanguardngr.com/2020/06/deltans-to-herdsmen-comply-with-order-to-relocate-from-camps-now/>, ultimo accesso 19.02.23);

a supporto di quanto indicato dalle fonti giornalistiche, si segnala come anche il Conflict Report relativo al 2020 redatto dal PIND riportava un significativo numero di scontri tra pastori e agricoltori nel Delta State (disponibile al <https://p4p-nigerdelta.org/niger-delta-annual-conflict-report-2020/>, ultimo accesso 19.02.23). ACLED fornisce il dato di circa 90 vittime della violenza tra comunità nello Stato del Delta nel 2020, occorre però precisare come non sia possibile disaggregare questo dato per ottenere il numero preciso di morti causati dallo scontro tra pastori ed agricoltori e che il dato comprenda quindi anche gli



scontri avvenuti per dispute fondiari tra le varie comunità stanziali dello Stato. Già nel 2015, l'Institute for Economics and Peace nel suo Global Terrorism Index (GTI) aveva classificato gli "estremisti Fulani" come il 4° gruppo militante più letale al mondo. La violenza commessa da questi militanti è il prodotto di conflitti con agricoltori locali, altre milizie etniche e organizzazioni criminali come le bande dedite al furto di bestiame. Secondo il rapporto GTI 2017, "ci sono 33 gruppi noti su entrambi i lati del conflitto tra agricoltori e pastori in Nigeria". Il rapporto menziona "i Fulani come il più grande gruppo di identità singola" (EUAA Security Situation Report, 2018, disponibile al https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf, ultimo accesso 19.02.23);

nel corso del 2022, ACLED registra nel Delta State n.165 episodi con n.92 vittime accertate (n.161 episodi nel 2021; n.182 nel 2020; n.106 nel 2019). Nello specifico: n.38 scontri; n.56 episodi di violenza contro civili; n.24 dimostrazioni pubbliche spontanee e violente; n.60 proteste pubbliche; n.4 strategic developments (ACLED, disponibile al <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>, ultimo accesso 20.02.23);

in tale contesto, preso atto di quanto rilevato innanzi sulla presenza dei fulani nel villaggio di origine del ricorrente, sebbene non si possa ritenere il territorio in generale teatro di violenza indiscriminata verso i civili, si deve valutare attentamente la situazione di insicurezza per la sua personale condizione di agricoltore, per il riscontro dell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs 251/2007, con applicazione del criterio della *sliding scale* (cfr. "A judicial analysis of Article 15(c) of the Qualification Directive and international protection issues" Easo 2015, secondo cui: "Under Article 15(c), whether a person shows either a general risk or a specific risk should not be seen as a dichotomy. Rather the CJEU articulated what is known as 'the sliding-scale' concept, i.e. that: 'the more the applicant is able to show that he is specifically affected by reason of factors particular to his personal circumstances, the lower the level of indiscriminate violence required by him to be eligible for subsidiary protection' (Elgafaji, paragraph 39; Diakité, paragraph 31). The opposite also applies: exceptionally, the level of violence could reach such a high intensity that a civilian would, solely on account of his or her presence on the territory of the affected country or region, face a real risk of being subject to serious harm (paragraph 43). The Court found that this interpretation did not



contradict [then] recital 26 of the Directive; as the wording of the latter allows for the possibility of such an exceptional situation.”);

ritenuto che,

per quanto riguarda le spese di lite,

considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione sussidiaria sono emerse nel corso del giudizio, in base all'esame di fonti recenti, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso e riconosce al ricorrente la protezione sussidiaria;
- 2) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

La Presidente

Dott.ssa Giuseppina Guttadauro

La Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

